



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.35.11.09 (Oggetto: Imposte e tasse. Individuazione del soggetto passivo della TARSU per gli istituti di istruzione primaria e secondaria a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.6, comma 2 della l.r. 6/01)

TARSU -Soggetto passivo – Attività produttiva di rifiuti

La debenza del tributo è collegata all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante; pertanto, nel caso di istituti scolastici, il soggetto passivo dell'imposizione tributaria è l'Amministrazione della Pubblica Istruzione.

Spese di cui all'art.3, comma 2 della legge 11.01.1996, n. 23 – Elencazione tassativa.

La TARSU non è inclusa fra le spese di cui all'art.3, comma 2 della legge 11.01.1996, n. 23 – da sostenersi a carico dei comuni per le scuole materne, elementari e medie e a carico delle Province per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore – che costituisce norma di carattere eccezionale e contiene un'elencazione tassativa.

TARSU – Soggetto passivo - Istituti istruzione primaria e secondaria.

Considerato che l'amministrazione scolastica è tutt'ora, anche in Sicilia, amministrazione statale, è applicabile alla Regione siciliana l'art.33-bis del decreto legge 31.12.2007, n.248 come convertito dalla legge 28.02.2008, n.31 con la conseguenza che l'onere in questione è a carico del Ministero.

D.Lgs.15.11.1993, n.507, artt. 62 e 63;

Legge 11.01.1996, n. 23, art.3, comma 2

D.L. 31.12.2007, n.248, art.33-bis come convertito dalla legge 28.02.2008, n.31

Artt.14, lett.r) e 17, lett.d)) dello Statuto Siciliano e Norme di attuazione in materia di pubblica istruzione (D.P.R. n.246/85).

